

2. Il Consiglio regionale designa gli altri componenti di spettanza della Regione negli organi sociali.

Art. 4

Indirizzi per l'attività della Società e contributo regionale

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), la Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, definisce ed impartisce al proprio rappresentante in assemblea gli indirizzi per l'attività della Società, in coerenza con gli atti della programmazione regionale e tenendo conto del limite massimo del contributo annuo che può essere assegnato alla Società secondo le previsioni del bilancio pluriennale.

Art. 5

Bilanci

1. Il bilancio di esercizio della Società è trasmesso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione e della relazione del collegio sindacale.

2. Il bilancio economico di previsione della Società e la relativa relazione programmatica sono trasmessi alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 6

Relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), relaziona annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla Società, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri per il conferimento al capitale sociale e per il contributo di funzionamento della Società si fa fronte nel triennio 2006/2008 con le risorse previste all'articolo 43 della l.r. 70/2005.

2. Per gli anni successivi, agli oneri per il contributo di funzionamento, determinato con le modalità di cui all'articolo 4, si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 novembre 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.11.2006.

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2006, n. 60

**Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato

Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Modifica all'articolo 28 della l.r. 20/2006

Art. 2 - Reviviscenza della lettera b), del comma 2, dell'articolo 20 della l.r. 88/1998

Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 1

Modifica all'articolo 28 della l.r. 20/2006

1. Il comma 2, dell'articolo 28, della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è abrogato.

Art. 2

Reviviscenza della lettera b), del comma 2, dell'articolo 20 della l.r. 88/1998

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente la lettera b), comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998,

n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nel seguente testo: "b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a);".

### Art. 3

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 novembre 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.11.2006.

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 10 dicembre 1998, n. 42, coordinato con:

- legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 30 marzo 2000, n. 13;

- legge regionale 22 marzo 2000, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88, concernente "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche

e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 31 marzo 2000, n. 14;

- legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77, 26 novembre 1998, n. 85, 1 dicembre 1998, n. 87, 1 dicembre 1998, n. 88, e 11 dicembre 1998, n. 91, concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 3;

- legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 27 agosto 2001, n. 27;

- legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 7 novembre 2001, n. 37;

- legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 31 dicembre 2001, n. 43;

- legge regionale 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 9 aprile 2003, n. 17;

- legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 2 gennaio 2004, n. 1;

- legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 7 marzo 2005, n. 19;

- legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 7 giugno 2006, n. 17;

- legge regionale 28 novembre 2006, n. 60 (Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti,